



Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli
Prot. n. R.U. 115364/U

IL VICEDIRETTORE DELL'AGENZIA-AREA MONOPOLI

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 e in particolare l'articolo 12 lettera c) che dispone la possibilità di concentrare le estrazioni del gioco del lotto, in forma automatizzata, anche in una o più città sedi di ruota;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, e successive modificazioni, concernente il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528 e 19 aprile 1990, n. 85, sull'ordinamento del gioco del lotto ed in particolare l'articolo 39 recante disposizioni in ordine alle operazioni di estrazione;

Visto il decreto direttoriale del 15 aprile 2005 con il quale sono state autorizzate le estrazioni del gioco del lotto per le ruote di Roma e Nazionale con urne movimentate elettricamente;

Visto il decreto direttoriale del 16 maggio 2007 con il quale sono state autorizzate le estrazioni del gioco del lotto per le ruote di Napoli e Milano con urne movimentate elettricamente;

Visto il decreto direttoriale del 15 aprile 2008 con il quale la Commissione di vigilanza e la Commissione estrazionale della sede di Roma è stata autorizzata a svolgere le operazioni di estrazione di qualsiasi altra sede ove risultasse impossibile lo svolgimento delle predette operazioni;

Visto il decreto direttoriale del 10 giugno 2009 con cui si è disposta la concentrazione delle operazioni di estrazione nelle sedi di Roma, Milano e Napoli;

Considerato l'interesse pubblico ad assicurare la regolarità delle operazioni di estrazione delle ruote del lotto e a disciplinare le norme comportamentali in caso di impossibilità, per qualunque motivo, ad eseguire le estrazioni nelle sedi individuate con decreto direttoriale del 10 giugno 2009:

DETERMINA

Articolo 1 (oggetto)

Il presente provvedimento disciplina le modalità operative per procedere alle estrazioni dei numeri vincenti del gioco del lotto, nei casi in cui non sia possibile l'uso delle urne movimentate elettricamente o per eventi, di qualsiasi natura, non sia possibile procedere al normale svolgimento delle operazioni di estrazione.

Articolo 2 (utilizzo delle urne manuali)

1. Nei casi in cui non sia possibile l'uso delle urne movimentate elettricamente, le estrazioni del gioco del lotto sono effettuate utilizzando una o più urne manuali, nelle quali sono inserite, una alla volta, le novanta sfere contenenti ciascuna un cartellino con l'indicazione del numero. L'introduzione dei cartellini nelle sfere ha inizio a partire dal numero 1 e, ogni 10 sfere inserite, l'urna viene chiusa e girata prima in un senso, poi nell'altro.
2. Terminato l'inserimento delle novanta sfere nell'urna, si procede, a seguito del ricevimento della comunicazione da parte della commissione incaricata della chiusura del gioco e su autorizzazione del Presidente della Commissione di vigilanza, alle operazioni di estrazione dei numeri vincenti. All'estrazione provvede il responsabile della Commissione estrazionale, previa bendatura degli occhi, e secondo l'ordine di cui all'art. 3.
3. Qualora le urne manuali siano in numero inferiore rispetto al numero delle ruote da estrarre, al termine di ogni estrazione si procede allo svuotamento delle urne e all'inserimento delle sfere nei modi indicati al comma 1.

Art. 3 (trasferimento sede estrazionale)

- 1 Qualora le sedi preposte alle estrazioni del gioco del lotto, siano interessate da eventi di qualsiasi natura che impediscano il regolare svolgimento delle attività di estrazione entro trenta minuti dal normale orario di inizio delle operazioni, le stesse sono trasferite in una delle altre sedi individuate dal decreto direttoriale del 10 giugno 2009, secondo le seguenti modalità:
 - a) nel caso di impedimenti che interessino la sede di Roma, le relative estrazioni, previa richiesta da parte della Commissione di vigilanza o, nel caso di mancato insediamento della Commissione, del Dirigente dell'Ufficio Lotto e Lotterie, sono svolte nella sede di Milano che, ultimate le operazioni estrazionali di

propria competenza, procede all'estrazione delle altre ruote in ordine alfabetico;

- b) nel caso di impedimenti che interessino le sedi di Milano o Napoli, le relative estrazioni, previa richiesta da parte della Commissione di vigilanza o, nel caso di mancato insediamento della Commissione, del Dirigente dell'ufficio dei monopoli competente, sono svolte presso la sede di Roma che, ultimate le operazioni di propria competenza, procede, in ordine alfabetico, all'estrazione delle ruote di competenza delle sedi di Milano o di Napoli;
- c) nel caso in cui due sedi siano interessate da eventi che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni di estrazione, le stesse sono effettuate nella sede al momento disponibile che, ultimate le operazioni per le ruote di propria competenza, procede all'estrazione delle altre ruote in ordine alfabetico.

La presente determinazione si applica a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli www.agenziadoganemonopoli.gov.it. Dalla medesima data non trova più applicazione il decreto direttoriale del 15 aprile 2008 concernente i compiti delle Commissioni di vigilanza e estrazione della sede di Roma.

Roma 18 novembre 2016

Alessandro ARONICA
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/93*